

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARA AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA PER LA DURATA DI 3 ANNI (CODICE CIG: 8445910969): **VERBALE DEL RUP CON IL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE DI GARA NOMINATA AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS 50/2016, PER L'ESAME DELLE SPIEGAZIONI FORNITE DAI CONCORRENTI IN MERITO ALLA VERIFICA DI CONGRUITA' ATTIVATA NEI LORO CONFRONTI**

Il giorno **21 del mese di dicembre dell'anno 2020**, alle ore 09:30, il RUP della gara in oggetto (Dott. Andrea Tedaldi) e la Commissione giudicatrice prendono atto delle spiegazioni fornite dai concorrenti nei cui confronti è stato attivato – da parte del RUP medesimo – il sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte da essi presentate.

A tal riguardo, il RUP richiama:

- ✓ il verbale del 25/11/2020 (agli atti e a cui si rinvia) della seduta pubblica virtuale condotta dalla Commissione giudicatrice per l'inserimento (in SATER) dei punteggi tecnici dei concorrenti rimasti in gara, l'apertura delle offerte economiche, l'attribuzione punteggi economici e complessivi;
- ✓ le incongruenze riscontrate dalla Commissione giudicatrice e rappresentate all'interno di tale verbale, da cui è scaturita la seguente decisione: *“In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Presidente decide di estendere il presente verbale al RUP della gara, Avv. Andrea Tedaldi, affinché lo stesso provveda all'esecuzione del sub-procedimento di verifica di conformità delle offerte presentate dai suddetti concorrenti, segnalando altresì le incongruenze sopra riscontrate”*;
- ✓ le note inviate dal RUP in data 01/12/2020 a tutti i concorrenti in gara, al fine di rappresentare le incongruenze evidenziate dalla Commissione giudicatrice e attivare, rispetto a tutti i concorrenti, la verifica di congruità al fine di veder dimostrata la serietà e la sostenibilità economica dell'offerta da ciascuno presentata in sede di gara, fissando – quale termine perentorio per rispondere a tali note – il 16/12/2020, alle ore 10:00;
- ✓ il punto del paragrafo 24. del Disciplinare di gara a mente del quale *“Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (cfr. art. 97, comma 6 del Codice), il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse”*.

*

Il RUP, supportato dalla Commissione giudicatrice, esamina dunque le spiegazioni fornite dai concorrenti tramite SATER, entro il termine perentorio suindicato.

Si precisa preliminarmente che, in un'ottica di massima efficienza e velocizzazione delle procedure di gara (pure tenuto conto delle indicazioni di imprimere maggiore rapidità alle procedure ad evidenza pubblica derivanti dal D.L. 76/2020, cd. Decreto Semplificazioni, convertito – con modificazioni – dalla L. 120/2020), conformemente a quanto ammesso dal paragrafo 24. del Disciplinare di gara, si è proceduto ad attivare il sub-procedimento di verifica di congruità nei confronti di tutti e dieci i concorrenti rimasti in gara.

Risulta pertanto necessario analizzare separatamente le risposte da essi fornite, ponendo particolare attenzione rispetto all'operatore primo classificato (Dussmann Service s.r.l.), ma anche valutando (seppur più succintamente) le risposte inviate dagli altri concorrenti non risultati primi classificati.

● **DUSSMANN SERVICE S.R.L. (1° classificato):**

RISPOSTA AL PUNTO A) DELLA NOTA DI VERIFICA DI CONGRUITÀ: sulla base di quanto rilevato dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 25/11/2020, il RUP aveva richiesto alla società di fornire spiegazioni in relazione alla non corretta ripartizione – nella propria offerta economica – delle ore del personale impiegato di 3° livello, inferiore rispetto a quanto richiesto esplicitamente dalla Provincia ai concorrenti a pena di esclusione (cfr. pag. 40 del Disciplinare di gara, art. 19 del Capitolato speciale d'appalto, paragrafo 4. del Progetto di cui all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, modulo dell'offerta economico predisposto dalla stazione appaltante) per l'esecuzione del presente appalto e a quanto questa Amministrazione intende acquistare.

La società si è giustificata precisando che, come già indicato nella propria offerta economica, ha previsto "... l'inserimento di 4 nuovi addetti che andranno a coadiuvare gli attuali impiegati nel servizio".

"Nello specifico saranno inseriti 3 addetti di 2° livello ed 1 addetto di 4° livello cui sarà applicato contratto di apprendistato.

Quest'ultimo addetto, come previsto all'art. 12 del CCNL Multiservizi, avrà contratto di apprendista di 4° livello di durata pari a 36 mesi.

Sempre come previsto dall'art. 12 del CCNL di settore, per la prima metà del contratto (18 mesi) sarà inquadrato economicamente come apprendista di due livelli inferiori al finale (2°liv apprendista) mentre per la seconda metà (18 mesi) come apprendista di 3° livello. Il costo medio orario per questo addetto, per i 36 mesi di contratto, risulta essere mediamente pari a $(12,63€/h+13,22€/h) / 2 = 12,93€/h$, nettamente inferiore a quanto cautelativamente considerato dalla scrivente nel dettaglio del costo della manodopera per tale addetto (14,18€/h).

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata da codesta stazione appaltante, si evidenzia che le ore che verranno complessivamente erogate dalla scrivente rispettano quanto prescritto nella documentazione di gara. Infatti saranno annualmente erogate:

- 7.516,18 ore di 2° livello, a fronte della richiesta di 7.508,69 ore,

- 1.783,82 ore di 3° e 4° livello, a fronte della richiesta di 1.699,31 ore".

In sintesi, la società ha precisato che, pur avendo indicato – all'interno della propria offerta economica – un operaio di 2° livello, esso è in realtà inquadrato in 4° livello apprendista e, proprio perché assunto con contratto di apprendistato, sarà applicabile (almeno per i primi 18 mesi, i.e. per metà della durata del presente appalto) il trattamento retributivo previsto per due livelli sotto quello di destinazione finale. Da qui l'indicazione del 2° livello (riferendosi proprio al trattamento economico dell'operaio e non a quello di inquadramento nel 4° livello) all'interno nella propria offerta economica.

La società ha altresì precisato che il costo di tale lavoratore già indicato nell'offerta economica (€ 14,18/h) è comunque tale da "coprire" sia il costo orario durante la prima metà dell'appalto (pari al 2° livello) sia il costo orario per la seconda metà dell'appalto (pari al 3° livello), in quanto tale costo era stato considerato in via cautelativa all'interno dell'offerta economica.

Ebbene, le spiegazioni fornite dalla società vengono ritenute congrue e soddisfacenti, avendo essa dimostrato come la ripartizione fra 2° e 3° livello richiesta dalla documentazione di gara, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, sia stata rispettata.

RISPOSTA AL PUNTO B) DELLA NOTA DI VERIFICA DI CONGRUITÀ: la società ha altresì fornito spiegazioni in merito al "costo medio orario" del personale indicato nella propria offerta economica (€ 14,18 per gli operai di 2° livello ed € 14,86 per gli operai di 3° livello), con riferimento allo scostamento dalle tabelle ministeriali menzionate (riferite a Parma, ambito territoriale più vicino alla Provincia di Piacenza) e alla stima del costo del personale elaborata dallo stessa Amministrazione (cfr. pag. 5 del Progetto ex art. 23 del d.lgs. 50/2016).

La società ha, infatti, fornito ampie giustificazioni atte a dimostrare il rispetto dei trattamenti salariali minimi previsti dalle Tabelle Ministeriali, applicando "... riduzioni del costo orario utilizzando strumenti e/o recuperi previsti dalle normative vigenti che non incidono sulla retribuzione assegnata a ciascun addetto previsto per

questo appalto” (la società ha fatto riferimento a: annullamento della voce “Rivalutazione del TFR”; utilizzo di orario cd. “Supplementare”, recupero INPS per malattia, infortuni e maternità, etc.).

RISPOSTA AL PUNTO C) DELLA NOTA DI VERIFICA DI CONGRUITÀ: come richiesto, la società ha rappresentato i costi per l'esecuzione del presente appalto, tenuto anche conto delle pulizie aggiuntive (vetri, Palazzo di Via Mazzini, fornitura e sostituzione degli accessori presenti presso i servizi igienici, pulitura tappeti) e delle “previsioni discrezionali” (prestazioni lavorative aggiuntive e materiale offerto, quale – ad es. – involucri porta ombrello, colonne gel, asciugamani elettrici, etc.) di cui al paragrafo 5.1. della Relazione Tecnica presentata in sede di gara, nonché del personale impiegato per l'esecuzione di tali migliorie.

In considerazione di quanto indicato, si ritiene che l'offerta presentata da DUSSMANN SERVICE S.R.L. superi la verifica di congruità attivata nei suoi confronti, risultando complessivamente affidabile per la regolare esecuzione del presente appalto. Può dunque ritenersi chiuso il sub-procedimento di verifica di congruità attivato nei confronti di tale società e si formula proposta di aggiudicazione a favore della medesima società.

● **CICLAT (2° classificato):**

All'operatore, risultato comunque 2° classificato, era stato richiesto di fornire spiegazioni atte a dimostrare la sostenibilità economica e la serietà dell'offerta presentata, avuto riguardo al ribasso percentuale offerto e a quanto offerto in sede di Relazione Tecnica.

In particolare, era stata rilevata la mancata indicazione del numero delle ore impiegate per l'esecuzione delle migliorie indicate in sede di Relazione Tecnica, stante l'inserimento – nella propria offerta economica – delle sole ore impiegate (incomprimibili, pari a 9.208 ore/anno) per l'esecuzione delle prestazioni obbligatorie elencate da questa stazione appaltante nell'allegato “A” al Capitolato, a fronte delle prestazioni migliorative offerte comportanti un aumento delle attività di mano d'opera impiegata (aumento della frequenza della pulitura a umido dei pavimenti con veline elettrostatiche, pulizia del Palazzo di Via Mazzini, etc. ...).

Con riferimento a quest'ultimo profilo, CICLAT ha ammesso “... *un errore di trascrizione nella tabella a pag. 3-4-5 dell'Allegato 14*”, riportando la tabella corretta nella quale – pur mantenendo invariato il saldo finale del costo annuale lordo del personale – CICLAT è andata ad inserire, affianco alle ore per l'esecuzione delle prestazioni obbligatorie già indicate nell'offerta economica allegata in sede di gara, anche le ore per l'effettuazione delle prestazioni migliorative, così diminuendo il costo lordo orario di ogni lavoratore indicato in sede di offerta economica. Del resto, come accennato, lo stesso operatore ha indicato di aver commesso un errore di trascrizione.

Orbene, a tal riguardo, si rileva come la giurisprudenza abbia precisato (in riferimento ad un caso in cui, in sede di verifica di congruità, il concorrente aveva diminuito il costo del personale indicato nell'offerta economica allegata in gara) come “*Per giurisprudenza pacifica, la modifica dei costi della manodopera, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell'anomalia, comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo essenziale dell'offerta economica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 4.2019, n. 1910). Se è infatti pur vero che l'offerta può essere modificata in taluni suoi elementi, essendo ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l'impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo, resta tuttavia fermo il principio per cui la stessa, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.8.2017, n. 1774)*” (TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 22 novembre 2019, n. 2485).

Alla luce di quanto sopra, risultano profili comportanti l'esclusione di CICLAT dalla seguente procedura di gara, a fronte della variazione sostanziale (i.e. diminuzione del costo lordo orario del personale, al fine di ricomprendere – lasciando invariato il saldo finale del costo annuale del personale – anche il costo del personale per l'esecuzione delle prestazioni migliorative) (e non di una semplice precisazione/spiegazione) di quanto già indicato nella propria offerta economica presentata in sede di gara.

● **JOB SOLUTION (3° classificato):**

Con riferimento al punto A) della nota di verifica di congruità, l'operatore, risultato comunque 3° classificato, non ha fornito giustificazioni in merito alla non corretta ripartizione delle ore del personale di 3° livello indicata nella propria offerta economica, differente rispetto a quanto richiesto esplicitamente da questa Provincia ai concorrenti (a pena di esclusione) per l'esecuzione del presente appalto e a quanto questa Amministrazione intende acquistare.

Si rileva, inoltre, che – con riferimento al punto C) della nota di verifica di congruità, il concorrente non ha evidenziato in modo completo le varie voci di costo (in particolar modo connesse alle pulizie aggiuntive e a quanto indicato nelle “previsioni discrezionali” di cui al paragrafo 5.1. della Relazione Tecnica) richieste nella nota medesima.

Alla luce di quanto sopra, risultano profili comportanti l'esclusione dell'operatore dalla seguente procedura di gara, a fronte di mancate giustificazioni in merito al profilo di cui alla lettera A) della nota di verifica di congruità del 01/12/2020 e, inoltre, all'indeterminatezza nella giustificazione dei costi di quanto offerto e della conseguente serietà e sostenibilità economica dell'offerta medesima.

• RTI LA MINOPOLI (4° classificato):

Si rileva succintamente, in riferimento a tale operatore il quale è comunque 4° classificato, che esso ha fornito giustificazioni in merito al “costo medio orario” del personale indicato nella propria offerta economica, con riferimento allo scostamento rispetto alle tabelle ministeriali, e (seppur sommariamente) alla sostenibilità economica e la serietà dell'offerta presentata. In considerazione della posizione del concorrente non risultano comunque al momento necessarie ulteriori approfondite valutazioni.

• RTI C.R. APPALTI (5° classificato):

Si rileva in riferimento a tale operatore, il quale è comunque 5° classificato, che esso ha proceduto a far pervenire le giustificazioni richieste alla PEC della Provincia (prot. prov. n. 34087/2020 del 16/12/2020), precisando di aver mandato “... *la pec all'indirizzo [SATER] da cui abbiamo ricevuto la richiesta di chiarimenti ma solo ora abbiamo visto che è un indirizzo di sistema su cui è impossibile inviare*” e allegato la notifica di rifiuto mail generata automaticamente dal sistema SATER, datata 16/12/2020 (ore 10:02:53).

Pur tralasciando (in questo momento) quanto sopra indicato, giova succintamente rilevare come il concorrente non abbia fornito pertinenti spiegazioni in relazione al (non previsto) impiego di n. 3 operai di 1° livello per l'esecuzione delle prestazioni obbligatorie di cui all'Allegato A) al Capitolato, differentemente rispetto a quanto richiesto esplicitamente da questa Provincia ai concorrenti (a pena di esclusione) per l'esecuzione delle prestazioni obbligatorie del presente appalto e a quanto questa Amministrazione intende acquistare.

Dall'offerta economica presentata in sede di gara (e dalle stesse giustificazioni fornite) risulta infatti chiaramente l'impiego di n. 3 operai di 1° livello per l'esecuzione di quota parte delle prestazioni obbligatorie richieste dal Capitolato (per n. 9.208 ore obbligatorie all'anno).

La stessa giurisprudenza richiamata (TAR Lazio – Roma, sent. n. 3081/2018) non è pertinente, in quanto riferita agli scostamenti del costo del lavoro indicato da un concorrente rispetto alle tabelle ministeriali, ciò che non è in discussione e non è oggetto della nota del 01/12/2020 inviata dal RUP.

Alla luce di quanto sopra, anche in disparte l'errato invio delle giustificazioni di cui si è detto sopra, a fronte delle non pregnanti giustificazioni in merito al profilo di cui alla lettera A) della nota di verifica di congruità emergono profili comportanti l'esclusione dell'operatore dalla presente procedura di gara.

• CONSORZIO STABILE IMPERO (6° classificato):

Si rileva come tale operatore non abbia risposto alla nota inviata dal RUP il 01/12/2020 (inviata tramite SATER e la quale risulta correttamente consegnata alla casella PEC della società), per veder chiarite le incongruenze rilevate dalla Commissione giudicatrice e per verificare la serietà e la congruità dell'offerta presentata in sede di gara.

Alla luce di quanto sopra emergono profili comportanti l'esclusione dell'operatore dalla presente procedura di gara.

● JOBING (7° classificato):

Con riferimento al punto A) della nota di verifica di congruità, l'operatore, risultato comunque 7° classificato, non ha fornito giustificazioni pregnanti in merito alla non corretta ripartizione delle ore del personale di 3° livello indicata nella propria offerta economica, differente rispetto a quanto richiesto esplicitamente da questa Provincia ai concorrenti (a pena di esclusione) per l'esecuzione del presente appalto e a quanto questa Amministrazione intende acquistare.

Il concorrente ha infatti espressamente *“conferm[ato] che il nostro progetto prevede l'utilizzo di n° 1519 ore al 3° Liv contro le 1699,31 da voi indicate (di cui 260 per prestazioni accessorie di prevenzione al Covid-19)”*, indicando (fra l'altro) che *“E' evidente che questa attività ad oggi (e attualmente) è in essere ed esplicata da personale di 2° livello. Altrimenti ne avremmo indicazione nel personale da riassorbire”*.

Orbene, anche in disparte il fatto che questa Amministrazione ha espressamente richiesto determinati livelli contrattuali per l'esecuzione delle prestazioni obbligatorie oggetto del Capitolato, giova rilevare come quanto affermato dal concorrente non risulti corretto: nella tabella del personale attualmente impiegato nel servizio (riportata al paragrafo 6. del Progetto di cui all'art. 23 del d.lgs. 50/2016 di cui all'Allegato 1) è infatti indicato come quota parte degli interventi supplementari da Covid-19 siano svolti proprio da un operaio di 3° livello.

Con riferimento al costo annuale offerto dal concorrente, e indicato nella nota del RUP del 01/12/2020 in € 161.834,80 sulla base di quanto rappresentato dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 25/11/2020, si ribadisce come siano state applicate le regole previste dal Disciplinare di gara in caso di discordanza fra i valori offerti.

Alla luce di quanto sopra, risultano profili comportanti l'esclusione dell'operatore dalla seguente procedura di gara, a fronte di mancate pregnanti giustificazioni in merito al profilo di cui alla lettera A) della nota di verifica di congruità.

● SIALIA (8° classificato):

Con riferimento al punto A) della nota di verifica di congruità, l'operatore, risultato comunque 8° classificato, non ha fornito giustificazioni pregnanti in merito alla non corretta ripartizione delle ore del personale di 3° livello indicata nella propria offerta economica, differente rispetto a quanto richiesto esplicitamente da questa Provincia ai concorrenti (a pena di esclusione) per l'esecuzione del presente appalto e a quanto questa Amministrazione intende acquistare.

Il concorrente ha infatti richiamato giurisprudenza censurante l'obbligo imposto da talune stazioni appaltanti di riassorbire il personale impiegato dal gestore uscente, ciò che non è oggetto di discussione. Si rileva inoltre come le previsioni del Capitolato non risulterebbero lesive della concorrenza, in quanto esplicitate in vari documenti di gara e quindi ben note a tutti i concorrenti.

Alla luce di quanto sopra, risultano profili comportanti l'esclusione dell'operatore dalla seguente procedura di gara, a fronte di mancate pregnanti giustificazioni in merito al profilo di cui alla lettera A) della nota di verifica di congruità.

● OMEGA SERVICE (9° classificato):

Si rileva come tale operatore non abbia risposto alla nota inviata dal RUP il 01/12/2020 (inviata tramite SATER e la quale risulta correttamente consegnata alla casella PEC della società), per veder chiarite le incongruenze rilevate dalla Commissione giudicatrice e per verificare la serietà e la congruità dell'offerta presentata in sede di gara.

Alla luce di quanto sopra emergono profili comportanti l'esclusione dell'operatore dalla presente procedura di gara.

● **ELIOR (10° classificato):**

Si rileva come tale operatore, con riferimento ai punti A) (errata ripartizione delle ore fra 2° e 3° livello) e B) (difformità fra documentazione amministrativa ed offerta economica, quanto all'impegno al riassorbimento del personale impiegato dall'attuale gestore) della nota inviata dal RUP il 01/12/2020, abbia ammesso che "... *per mero errore di ripartizione, non sono state esposte il numero di ore corrette suddivise per il II e il III livello del CCNL Multiservizi*".

Alla luce di quanto sopra emergono profili comportanti l'esclusione dell'operatore dalla presente procedura di gara.

La seduta è sciolta alle ore 10:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Piacenza, 21 dicembre 2020.

IL RUP

(Andrea Tedaldi)

IL PRESIDENTE

(Roberto Dacrema)

IL COMMISSARIO

(Matteo Bocchi)

IL COMMISSARIO

(Cesare Rossi)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Stella Politi)

Nativo digitale del verbale, firmato, depositato agli atti.